

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

**Doc. IV**  
**n. 1**

## DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A DISPORRE L'ACCOMPAGNAMENTO COATTIVO

DEL SENATORE

**ROBERTO NAPOLI**

*in qualità di perito*

**Trasmessa dal Tribunale di Cosenza  
il 17 luglio 1995**

**e pervenuta alla Presidenza del Senato il 24 luglio 1995**

---



*Al Presidente del Senato della Repubblica*

R O M A

Cosenza, 17 luglio 1995

In esecuzione dell'ordinanza emessa da questo Tribunale in data 7 luglio 1995 si trasmette l'unita copia del verbale d'udienza del procedimento n. 85/92 R.G.T. a carico di MIRABELLI Iolanda, per quanto di sua competenza.

*L'Assistente giudiziario*  
(F.to Raffaele BRUNO)

## TRIBUNALE DI COSENZA

---

### VERBALE DI UDIENZA

(art. 480 e segg. c.p.p)

---

L'anno 1995 il mese di luglio il giorno 7 in Cosenza, davanti al Tribunale sezione unica penale, composto dai magistrati:

- |                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| 1) Dott. Maria Antonietta Onorati, | Presidente, |
| 2) Dott. Claudio Scorza,           | Giudice,    |
| 3) Dott. Paola Lucente,            | Giudice,    |

con l'assistenza dell'assistente giudiziario Vittoria Tripani che, espressamente autorizzato, si avvale dell'Ausiliario tecnico Sig. Michele Di Napoli per la trattazione in pubblica udienza del processo n. 85/92 R.G. nei confronti di Mirabelli Iolanda.

È presente

Il Pubblico Ministero Dr. Davide Ognibene

#### IMPUTATI

- 1) Mirabelli Iolanda

assistito e difeso di ufficio dall'avvocato Pugliese.

ESITO: Rinvio al 29-9-95

Sono altresì presenti le seguenti altre parti:

1) Franz Caruso, Parte Civile

Il Presidente controlla la regolare costituzione delle parti e dichiara aperto il dibattimento e l'ausiliario d'udienza dà lettura dell'imputazione.

Il Presidente fa allontanare i testi, disponendo che l'ufficiale giudiziario assicuri che nessuna delle persone citate, prima di deporre, possa comunicare con alcuna delle parti o con consulenti tecnici, assistere agli esami degli altri, o essere altrimenti informata di ciò che si fa in aula di udienza.

Il Presidente dà atto che si procede a registrazione integrale a mezzo di apparecchiatura tecnica delle operazioni dibattimentali, e che la relativa trascrizione verrà effettuata, ai sensi di legge, dai tecnici designati dalla ditta espressamente autorizzata.

**PRELIMINARMENTE:**

**PRESIDENTE** - Il Tribunale dà atto che non è presente per l'ennesima volta il consulente tecnico dottor Roberto Napoli il quale non ha fatto pervenire giustificazione per la sua assenza bensì lettere di invettive e minacce contro il Tribunale. Sull'assenza che cosa dicono le parti? Il Presidente dà lettura della lettera perchè è pregevolissimo esempio di civiltà e di impegno, civico soprattutto, che va pubblicizzato. «Il sottoscritto senatore dottor Roberto Napoli convocato con diffida all'accompagnamento coatto per l'udienza del 7-7-95 fa presente quanto segue: in seguito alle convocazioni per il 3-3-95; 17-3-95; 7-4-95; 20-4-95; 2-5-95 con diffida comunicava a mezzo fax telefonico colloqui personali con il dottor Luberto che per impegni parlamentari, per altro facilmente documentabili, non era possibile la presenza alle udienze dibattimentali nei giorni richiesti. Comunicava altresì che l'incarico di perito conferitogli nel 1989 era stato espletato in associazione al dottor Giuliano Alpinito anch'egli medico legale che aveva dato la sua piena disponibilità ad essere ascoltato in dibattimento. Alle segnalazioni non è mai seguita alcuna risposta, ma anzi per ben due volte la cancelleria in esecuzione dell'ordinanza del magistrato disponeva l'accompagnamento coatto. Ritenendo tale atteggiamento lesivo della onorabilità di un professionista e parlamentare ed avendo con tempestività comunicata la propria indisponibilità (non si comprende a chi, certo non al Tribunale) per impegni istituzionali non eludibili nel caso dovesse ulteriormente reiterarsi tale comportamento sarò costretto, mio malgrado, ad investire dell'increscioso accaduto gli organi istituzionali della magistratura».

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il PM su queste invettive del dottor Napoli:

PM - Presidente io sulle invettive nulla osservo; al teste non posso rinunciarvi in quanto è teste essenziale per provare le modalità del decesso.

PRESIDENTE - E quindi lei chiede l'accompagnamento coattivo?

PM - No Presidente me ne guardo bene... alcun titolo per cui lo difiderei dal continuare. Io riciterei semplicemente il dottor Napoli.

PRESIDENTE - Prego la Parte Civile.

PARTE CIVILE - La Parte Civile invece chiede che il Tribunale voglia disporre l'accompagnamento coattivo del perito dottor Napoli. Siamo alle soglie della prescrizione di questo reato, è un fatto vecchio, il dottor Napoli non ha assolutamente documentato il suo impedimento, ha soltanto mandato missive con le quali rendeva edotto, non si sa chi, del proprio impedimento, ma l'impedimento va documentato e mi pare che questa documentazione non sia mai pervenuta al Tribunale. Il perito, sia pur parlamentare, deve venire in dibattimento, deve venire a prestare il suo ufficio in modo compiuto davanti ad un Giudice che gestisce giustizia, certamente non passa il tempo parlando di altre cose; ritengo che sia un dovere del perito essere presente, di più se parlamentare. Quindi insisto perchè il Tribunale voglia rinviare il processo a breve e disporre l'accompagnamento coattivo del perito.

PRESIDENTE - Il difensore. [Si sospende la registrazione].

[Riprende la registrazione]. PRESIDENTE - Il Tribunale sulla reiterata assenza del dottor Roberto Napoli consulente tecnico di parte (vedi: ha proceduto all'esame autoptico sulla salma di De Santis Antonio) ammesso in tale qualità ai sensi dell'articolo 495 c.p.p con ordinanza del 17 marzo '95, sentite le parti rileva:

1) il dottor Napoli è l'unico consulente tecnico indicato nella sua lista dal PM ed ammesso quindi dal Tribunale sulle rilevanti circostanze relative all'epoca, le cause, i mezzi nonchè alla natura della morte di De Santis Antonio;

2) il processo «de quo» concerne l'imputazione di omicidio colposo e la risposta ai quesiti posti al consulente dal PM nella fase delle indagini preliminari è di importanza fondamentale e ineludibile per la decisione;

3) tale prova fondamentale per la decisione non può che essere acquisita con la deposizione in dibattimento del consulente Napoli ai sensi degli articoli 501, 511 e 514 c.p.p;

4) citato per le udienze del 17-3-95, 7-4-95, 20-4-95, 7-7-95 il consulente non solo non è mai comparso, ma non ha mai fatto pervenire al Tribunale alcuna giustificazione. Afferma il consulente, nelle note pervenute a questo ufficio, di avere impegni parlanetari facilmente documen-

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tabili, ma in verità non li documenta, nè indica eventuali future disponibilità, si da consentire al Tribunale un rinvio serio e concludente, soprattutto in virtù della prossima prescrizione del processo. Quanto alle asserite comunicazioni personali del consulente al dottore Luberto, queste non solo non sono conosciute dal Tribunale, ma neppure informalmente conoscibili dovendo il consulente interloquire solo con il Tribunale che ha disposto la sua audizione;

5) il fatto risalente al 1988 è ormai prossimo alla prescrizione e non consente indugi.

Per questi motivi, visto l'articolo 68 della Costituzione, il Tribunale chiede la autorizzazione al Senato della Repubblica a disporre l'accompagnamento coattivo del dottore Roberto Napoli per l'udienza del 29 settembre 1995. Sospende all'uopo il dibattimento, rinvia all'udienza del 29 settembre 1995 dando avviso ai presenti di ricomparire senza ulteriore avviso o citazione scritta.

*L'Assistente giudiziario*  
(F.to Raffaele BRUNO)

